

La riforma del processo civile

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Il recente intervento legislativo operato con l'approvazione della legge 18 giugno 2009, n. 69, oltre a contenere varie disposizioni in materia di semplificazione e di procedimento amministrativo, ha inciso profondamente sull'impianto del codice di procedura civile, inserendo al suo interno alcune norme che, senza configurare un organico progetto di riforma, tuttavia modificano alcuni punti salienti della struttura del processo.

In questa sede, ci si pone l'obiettivo di esaminare, in un'ottica non accademica, alcune delle novità introdotte, con particolare riferimento a quelle che sembrano, ad una prima analisi, incidere maggiormente sulla quotidiana pratica giudiziaria e sull'operatività degli Uffici legali.

Un primo elemento di interesse della normativa su richiamata coinvolge direttamente il tema della competenza del giudice civile, in particolare del giudice di pace, giudice monocratico "non togato" che è ormai da più di un decennio operante nelle sedi giudiziarie e la cui competenza è delineata dall'art. 7 c.p.c..

La riforma ha inciso sia sulla sua competenza per valore, sia su quella per materia, ampliandone la portata. Infatti, il limite di valore previsto dal 1° comma dell'art. 7 per le cause da instaurarsi avanti a tale organo aventi ad oggetto "beni mobili" è stato portato dal corrispondente in € di "lire cinque milioni" agli attuali "cinquemila euro".

Per quanto invece concerne le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, il previsto limite di valore passa dal corrispondente in € dei "trenta milioni" di lire agli attuali "ventimila euro".

Va da sé che per le controversie aventi valore superiore agli importi suindicati rimane operante la competenza del tribunale.

Riguardo invece alla cosiddetta "competenza per materia" sganciata da un riferimento al valore della causa, si è aggiunto al 3° comma del richiamato art. 7 un punto 3bis), assegnando pertanto alla competenza del giudice di pace "le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali".

Con tale previsione, sembra essersi aperta la strada all'intervento del giudice di pace in materie tradizionalmente attribuite alla competenza dei tribunali civili e a riti sinora utilizzati prevalentemente da giudici "di carriera" (addirittura, da magistrati in qualche modo "specialisti", come i giudici del lavoro).

La tendenza che la riforma denota, quindi, del resto abbondantemente annunciata e preceduta da altri interventi legislativi, anche in materia processualpenalistica, è quella di

un deciso ampliamento delle ipotesi attribuite alla competenza del giudice di pace, anche se ciò potrebbe non comportare un significativo “sollevio” per i tribunali.

Altre norme inserite nell’art. 45 della legge n. 69/2009 sembrano invece ispirarsi alla tradizionale ricerca di strade per ridurre il margine di incertezza sull’effettiva competenza del giudice adito.

L’art. 38 c.p.c., in materia di incompetenza del giudice, è stato così interamente riformulato, anticipando il termine ultimo per la proposizione dell’eccezione di incompetenza del giudice adito dalla “prima udienza di trattazione” al momento del deposito della “comparsa di risposta”, ossia il primo atto costitutivo della parte convenuta in giudizio.

In pratica, se, in tale primo atto difensivo, il convenuto non eccepisce alcunchè in merito alla competenza del giudice individuato dall’attore, sia che si tratti di incompetenza per materia o per valore, sia che si tratti di incompetenza per territorio, questi decade dalla possibilità di presentare l’eccezione successivamente nel corso del processo. Ma vi è di più: l’eccezione di incompetenza per territorio deve obbligatoriamente indicare il “giudice che la parte ritiene competente”, ed in caso di mancata indicazione l’eccezione “si ha per non proposta”.

Peraltro, rimane la possibilità del rilievo d’ufficio, da parte del giudice adito, dell’incompetenza per materia, per valore e anche, seppure in limitati casi, anche per territorio: il giudice infatti, ma esclusivamente all’udienza di prima comparizione delle parti, può dichiarare d’ufficio la sua incompetenza, con ogni ulteriore conseguenza sullo svolgimento successivo del processo.

Altri interventi di riforma hanno ampliato le ipotesi di utilizzo, da parte del giudice, dell’ordinanza in luogo della sentenza. Va ricordato in questa sede che, mentre la sentenza ha un proprio contenuto espressamente indicato dall’art. 132 c.p.c., ed in particolare contiene una motivazione “in fatto e in diritto” che sempre la sorregge, l’ordinanza – che può essere anche pronunciata in udienza – è “succintamente motivata” ai sensi dell’art. 134 c.p.c..

Pertanto, nei casi sotto elencati – in cui il provvedimento da adottarsi sarà d’ora innanzi l’ordinanza, e non più la sentenza - sarà sufficiente che il giudice esponga una succinta motivazione accanto a una forma decisionale più snella. Ecco le nuove ipotesi di utilizzo dell’ordinanza legislativamente previste:

- dichiarazione della litispendenza di cause (stessa causa proposta avanti a giudici diversi);
- dichiarazione della continenza di cause;
- fissazione di un termine perentorio per la riassunzione della causa connessa ad un’altra principale già avviata;
- provvedimento che decide unicamente sulla competenza e non sul merito della causa ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;
- provvedimento dichiarativo dell’incompetenza del giudice;

- decisione della Corte di Cassazione sulla competenza, in sede di “regolamento di competenza”.

Nell’ambito delle disposizioni recentemente introdotte, un particolare rilievo hanno quelle norme che hanno abbreviato i termini per la riassunzione del processo.

Passa infatti da sei mesi a tre mesi – dalla comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza - il termine per riassumere la causa davanti al giudice dichiarato competente ai sensi dell’art. 50 c.p.c..

Passa invece da non più di quattro a non più di tre mesi il periodo nel quale il processo può essere sospeso, “su istanza di tutte le parti”, ai sensi dell’art. 296 c.p.c..

Anche il termine previsto per la riassunzione del processo nei casi di “estinzione per inattività delle parti” ai sensi dell’art. 307 c.p.c., precedentemente di un anno, si riduce a tre mesi, sempre nell’ottica di una più celere definizione di quei giudizi ancora in uno stadio di “stand by”.

Peraltro, con la riforma viene generalizzata l’applicazione dell’istituto della “rimessione in termini” che si può richiedere ai sensi dell’art. 153, 2° comma, c.p.c. al giudice nei casi in cui una delle parti sia incorsa in una decadenza “per causa ad essa non imputabile”.

Alcune delle norme maggiormente innovative hanno inoltre per oggetto la “condanna alle spese”, che, in base alla regola generale, dovrebbe seguire la soccombenza.

La realtà degli uffici giudiziari, peraltro, sino ad oggi ha palesato una frequente utilizzazione da parte dei magistrati dell’istituto della “compensazione delle spese”, a dire il vero anche in ipotesi in cui la chiara soccombenza di una delle parti non avrebbe dovuto lasciare eccessivi dubbi applicativi.

Ebbene, il nuovo testo dell’art. 92, 2° comma, c.p.c., prevede che la compensazione delle spese, parziale o integrale, possa disporsi, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, ove concorrano “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

Inoltre, nei casi di “responsabilità aggravata” ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ossia quando la parte soccombente risulta avere agito o resistito in giudizio “con mala fede o colpa grave”, il giudice, anche d’ufficio, potrà “condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Infine, una nuova disposizione, inserita all’interno dell’art. 91 c.p.c., tende a punire, anche sotto il profilo della condanna alle spese processuali, il comportamento della parte che abbia rifiutato “senza giustificato motivo” una proposta conciliativa presentata nel corso del processo; tale parte viene condannata al pagamento delle spese “maturate dopo la formulazione della proposta” se la domanda della controparte viene accolta “in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa”.

In materia di prove, vanno segnalate alcune disposizioni di natura ed applicazione sia generale, che speciale, queste ultime limitate a talune specifiche tipologie di prova.

Il principio della “disponibilità delle prove”, espresso dall’art. 115 c.p.c., trova un’ulteriore corollario nel nuovo testo della norma richiamata: nei nuovi giudizi, infatti, il giudice dovrà “porre a fondamento della decisione” non solo “le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero”, ma altresì “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.

Ciò implica un onere molto più pregnante che in passato per la parte costituita di prendere specifica posizione sui fatti adottati dalla controparte.

In tema di normative speciali, legate all’assunzione dei singoli mezzi di prova, viene riformulato innanzitutto l’art. 191 c.p.c., riferito alla nomina in corso di causa del consulente tecnico.

Questo viene nominato con ordinanza del giudice ai sensi dell’art. 183, 7° comma, o con altra successiva, con la quale deve avvenire anche la formulazione dei “quesiti” ad esso sottoposti. La medesima ordinanza, come indicato nel nuovo testo dell’art. 195 c.p.c., dispone il termine entro il quale il consulente è tenuto a trasmettere la richiesta relazione ed il diverso termine “entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”.

Si “procedimentalizza” in tal modo, con maggiore dettaglio e maggiore incisività, una fase che in molti giudizi appare ormai indispensabile, data la frequente necessità per i magistrati di entrare in possesso di elementi di carattere tecnico acquisibili solo mediante la partecipazione al processo del consulente.

Riguardo alla prova testimoniale, un significativo elemento di novità è introdotto nel sistema con l’inserimento nel codice di rito dell’art.257 bis, rubricato “Testimonianza scritta”.

Previo accordo delle parti, infatti, il giudice potrà, “tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza”, assumere la prova chiedendo al testimone di fornire le risposte ai quesiti sui quali deve essere sentito per iscritto, definendo altresì un termine per la spedizione o consegna delle risposte medesime. Il testimone, quindi, senza presentarsi personalmente, potrà rendere la sua deposizione semplicemente compilando un modello predisposto, “in conformità agli articoli ammessi”, dalla parte che ne ha chiesto l’assunzione.

Peraltro, tale forma di assunzione della prova appare temperata dalla previsione della possibilità per il giudice, a seguito dell’esame delle risposte o delle dichiarazioni in tal modo rese, di “disporre che il testimone sia chiamato” comunque a rendere testimonianza orale.

Per concludere, occorre fare cenno alle novità in materia di impugnazioni.

La più rilevante di esse attiene allo stesso termine per proporre l'impugnazione della sentenza di primo grado, che passa, nei casi in cui non avviene la notificazione della sentenza medesima, da un anno a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

In sede di appello, inoltre, viene precisato, anche nell'intento di mettere un punto fermo a seguito di svariati dubbi interpretativi sulla materia, che non solo non sono ammessi ovi mezzi di prova, ma nemmeno possono essere prodotti "nuovi documenti", salvi i casi in cui il collegio li ritenga indispensabili per la decisione della causa o in cui la loro produzione non sia potuta avvenire in primo grado per causa non imputabile alla parte proponente.

In sede esecutiva, una disposizione che dovrebbe porre fine alle perplessità in merito all'attuazione degli obblighi di "fare" o di "non fare" è il nuovo art. 614 bis, che prevede testualmente la determinazione da parte del giudice, su richiesta della parte, di una "somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva" o "per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".

Palesamente, il legislatore ha inteso introdurre un forte disincentivo all'inerzia della parte obbligata; tuttavia, va rilevato che la norma richiamata non trova applicazione, per esplicita indicazione della stessa, "alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409".

Un ultimo cenno va dato a quella che alcuni ritengono essere la vera novità della mini-riforma, ossia l'istituzione del c.d. "Procedimento sommario di cognizione" di cui agli articoli 702 bis e seguenti c.p.c., inserito all'interno del libro IV, intitolato ai procedimenti speciali.

Si tratta di una vera e propria alternativa al procedimento ordinario di cognizione, un'opzione che la parte attrice può oggi attivare – esclusivamente nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, quindi con un unico giudice – al fine di dar corso a un giudizio caratterizzato da un'istruzione "sommaria".

La domanda si propone, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., con ricorso, anziché con atto di citazione, il che implica la fissazione della data dell'udienza di comparizione da parte del magistrato con apposito decreto, contenente il termine per la costituzione del convenuto, a cui lo stesso decreto viene notificato, a cura dell'attore, unitamente al ricorso introduttivo.

Il giudice, peraltro, viste le difese svolte dalle parti, può comunque ritenere che sia necessaria un'istruzione non sommaria, e conseguentemente può fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., l'udienza di prima comparizione delle parti nell'ordinario processo di cognizione; in tal modo, il magistrato può riportare il giudizio nel suo alveo naturale.

Altra caratteristica di questo speciale procedimento è la forma delle decisioni assunte dal giudice, ossia l'ordinanza, in luogo della sentenza, ordinanza che è provvisoriamente esecutiva e che fa stato ad ogni effetto tra le parti se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Tutte le disposizioni richiamate, va ricordato, non sono applicabili ai giudizi già in corso alla data del 4 luglio 2009, ma unicamente a quelli successivamente instaurati.

Manuel Sartori – Funzionario della DPL di Piacenza